



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 17/18/DSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE N.
6/18/DSP, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D. LGS. N. 261/1999 E
DELL'ART. 3 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 129/15/CONS**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito, “Legge n. 689/1981”);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la relazione sulle risultanze dell’attività preistruttoria, di cui alla nota del 2 febbraio 2018 dell’Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori di questa Direzione, che si allega alla presente;

VISTO l'atto di contestazione n. 6/18/DSP, con cui è stata contestata alla società Hibripost S.c.r.l. (di seguito, Hibripost o la Società) la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d. lgs. n. 261/1999;

VISTA la nota del 28 maggio 2018, con la quale la Società ha trasmesso copia dell'ordine di bonifico bancario effettuato lo stesso giorno in favore della Tesoreria provinciale dello Stato, attestante il pagamento della somma in misura ridotta pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 6/18/DSP nei confronti della società Hibripost S.c.r.l., con sede legale in Via G. Paganello, 27 – 30172 Venezia, è archiviato in quanto la parte si è avvalsa del beneficio di cui all'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il presente atto è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 luglio 2018

Il Direttore
Claudio Lorenzi